

CONCORSO


COMUNE di NAPOLI

215 AGENTI di
POLIZIA LOCALE (POL/C)

53 ISTRUTTORI DIRETTIVI di
POLIZIA LOCALE (POL/D)


PROVA SCRITTA e ORALE

Teoria e Test
per la preparazione



IN OMAGGIO

SOFTWARE
DI SIMULAZIONE



EdiSES
edizioni

CONCORSO

COMUNE di NAPOLI

215 AGENTI di
POLIZIA LOCALE (POL/C)

53 ISTRUTTORI DIRETTIVI di
POLIZIA LOCALE (POL/D)

PROVA SCRITTA e ORALE

Teoria e Test per la preparazione



Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'**accesso ai servizi riservati** ha la **durata di 18 mesi** dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



inserisci email e password



inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina



inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



registrati al sito **edises.it**




attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione



torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per utenti registrati



CONTENUTI AGGIUNTIVI



Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei supporti multimediali e per informazioni sui nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma **assistenza.edises.it**

Concorso

COMUNE di NAPOLI

215 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (POL/C)

53 ISTRUTTORI DIRETTIVI
DI POLIZIA LOCALE (POL/D)

PROVA SCRITTA E ORALE

TEORIA e TEST
per la **preparazione**



Concorso Comune di Napoli - 215 Agenti di Polizia Locale, 53 Istruttori direttivi di Polizia Locale
I Edizione, 2022
Copyright © 2022 EdiSES Edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2026 2025 2024 2023 2022

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Progetto grafico: ProMedia Studio di A. Leano

Cover Design and Front Cover Illustration: Digital Followers Srl

Fotocomposizione: EdiSES Edizioni S.r.l.

Stampato presso: PrintSprint – Napoli

Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante 89 – Napoli

ISBN 978 88 3622 727 3

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma assistenza.edises.it

Sommario

Libro I Ordinamento e funzioni della polizia locale

SEZIONE I L'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo 1 L'assetto ordinamentale della polizia locale.....	3
Capitolo 2 Funzioni e competenze della polizia locale.....	8
Capitolo 3 Organizzazione e gestione del servizio di polizia locale.....	13

SEZIONE II I SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE

Capitolo 1 La polizia urbana e rurale	20
Capitolo 2 La polizia sanitaria e la normativa in materia di salute pubblica	24
Capitolo 3 La polizia veterinaria	47
Capitolo 4 La polizia mortuaria.....	57
Capitolo 5 La disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande.....	61
Capitolo 6 Modalità di esercizio delle attività commerciali	74
Capitolo 7 Controlli e sorveglianza.....	91
Capitolo 8 La polizia metrica.....	105
Capitolo 9 La polizia edilizia.....	111
Capitolo 10 La polizia ambientale	137
Capitolo 11 Il sistema della protezione civile e gli incendi boschivi	171
Quesiti di verifica	181

Libro II Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Capitolo 1 I principi del diritto penale.....	193
Capitolo 2 Nozione e struttura del reato.....	201
Capitolo 3 Gli elementi costitutivi del reato: l'elemento oggettivo	205
Capitolo 4 Antigiusuridicità e cause di giustificazione.....	210
Capitolo 5 Colpevolezza e cause di esclusione.....	220
Capitolo 6 Circostanze del reato e tentativo.....	239
Capitolo 7 Il concorso di persone nel reato	250

Capitolo 8	Concorso di reati e concorso apparente di norme	257
Capitolo 9	La pena e le misure di sicurezza	262
Capitolo 10	La punibilità	274
Capitolo 11	I delitti in generale	286
Capitolo 12	I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione	302
Capitolo 13	I delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione	340
Capitolo 14	Le contravvenzioni concernenti l'attività della P.A.	363
Quesiti di verifica	373

Libro III

Funzioni della Polizia giudiziaria e attività nelle indagini preliminari

Capitolo 1	La Polizia giudiziaria: struttura e attività	383
Capitolo 2	Funzioni e compiti della P.G.	391
Capitolo 3	Il ruolo della Polizia giudiziaria nelle indagini preliminari	399
Quesiti di verifica	416

Libro IV

Illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio

Capitolo 1	Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni	423
Capitolo 2	L'ambito di applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689	454
Quesiti di verifica	475

Libro V

Legislazione in materia di circolazione stradale

Capitolo 1	Il nuovo Codice della strada: la polizia stradale	483
Capitolo 2	Costruzione e tutela delle strade, circolazione e segnaletica stradale	488
Capitolo 3	Veicoli: classificazione, destinazione e uso, documenti di circolazione e immatricolazione	505
Capitolo 4	Regole di guida e conduzione	523
Capitolo 5	Il comportamento	542

Capitolo 6 Illeciti stradali e sanzioni.....	575
Capitolo 7 Infortunistica stradale	588
Capitolo 8 L'assicurazione obbligatoria RCA.....	593
Quesiti di verifica	600

Libro VI

Competenze digitali

Capitolo 1 Fondamenti teorici dell'ICT.....	619
Capitolo 2 Uso del sistema operativo	635
Capitolo 3 Elaborazione testi	651
Capitolo 4 Foglio elettronico.....	665
Capitolo 5 Internet.....	695
Capitolo 6 Intranet	713
Quesiti di verifica	723

Premessa

Il volume è indirizzato a quanti devono prepararsi alla **prova scritta e a quella orale** dei concorsi indetti dal Comune di Napoli per i **215 Agenti (POL/C)** e i **53 Istruttori direttivi di Polizia locale (POL/D)**.

La prova scritta prevede la somministrazione di un questionario a risposta multipla formato da **40 domande** e con un **tempo a disposizione per fornire le risposte di 60 minuti**. Per i profili dell'area vigilanza gli argomenti oggetto di tale prova sono: *compiti di Polizia giudiziaria e in materia di indagini preliminari, ordinamento e funzioni della Polizia locale, legislazione in materia di circolazione stradale, lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti, illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio, diritto costituzionale, ordinamento degli enti locali, diritto amministrativo, diritto penale e reati contro la P.A., competenze digitali*.

Il manuale riporta **tutte le materie necessarie per affrontare la prova scritta e quella orale**, con esclusione di quelle già oggetto della preselettiva, che si presume siano state già studiate (costituzionale, amministrativo ed enti locali).

Per ciascuna di tali materie il volume offre una **sintesi** di tutto il programma, completata da **quesiti di verifica** a risposta multipla.

Il testo è corredato di un **software online** strutturato secondo le indicazioni del bando per quanto riguarda il numero di domande, il tempo e il punteggio e che riporta tutte le materie della prova scritta (*anche quelle non esaminate in questo volume*).

Tra i contenuti web è presente una **sezione di Lingua inglese**, richiesta per la preparazione alla prova orale.

Ulteriori materiali didattici sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it* secondo la procedura indicata nelle prime pagine del volume.

Eventuali errata-corrige saranno pubblicati sul sito *edises.it*, nella scheda "Aggiornamenti" della pagina dedicata al volume.

Altri aggiornamenti sulle procedure concorsuali saranno disponibili sui nostri profili social.

blog.edises.it
infoconcorsi.edises.it



Indice

Libro I Ordinamento e funzioni della polizia locale

SEZIONE I L'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo 1 L'assetto ordinamentale della polizia locale

1.1	La nozione di "polizia", con particolare riferimento alla polizia amministrativa.....	3
1.2	Configurazione e inquadramento della polizia locale.....	4
1.3	Attuale assetto istituzionale della polizia locale	6

Capitolo 2 Funzioni e competenze della polizia locale

2.1	La competenza in materia di polizia amministrativa e di polizia locale.....	8
2.2	La polizia amministrativa locale	9
2.3	I poteri autorizzativi e di controllo inerenti alle funzioni di polizia amministrativa	10
2.4	I compiti della polizia locale	11

Capitolo 3 Organizzazione e gestione del servizio di polizia locale

3.1	La legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.....	13
3.1.1	Le funzioni di derivazione statutale.....	13
3.1.2	Distinzione tra servizio e funzione di polizia locale.....	14
3.1.3	Le forme associative di gestione.....	14
3.1.4	Il regolamento e la gestione del servizio di polizia locale	15
3.2	La struttura organizzativa del servizio di polizia locale nella L. 65/1986.....	15
3.2.1	Il Corpo di polizia municipale	15
3.2.2	Organi e funzioni della polizia locale	16
3.2.3	I rapporti tra Sindaco e Comandante del Corpo	17
3.3	Attribuzioni e qualifiche del personale della polizia locale	17
3.4	Armamento della polizia locale	19

SEZIONE II I SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE

Capitolo 1 La polizia urbana e rurale

1.1	La polizia urbana	20
1.2	La polizia rurale	21
1.3	La tutela penale dell'attività agricola.....	22

Capitolo 2 La polizia sanitaria e la normativa in materia di salute pubblica

2.1	I compiti di vigilanza della polizia sanitaria	24
2.2	L'autorità sanitaria in ambito municipale: il Sindaco.....	24
2.3	L'igiene dell'abitato	25
2.4	Il divieto di fumo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico	26
2.5	Le acque di balneazione: delimitazione, segnaletica e informazioni al pubblico	27



2.6	I controlli sulla filiera alimentare e l'igiene degli alimenti	28
2.6.1	La disciplina europea e nazionale dei controlli sulla filiera alimentare.....	28
2.6.2	Sicurezza e igiene alimentare nella normativa europea.....	37
2.6.3	Il sistema di analisi dei pericoli e dei punti critici (HACCP).....	39
2.6.4	I controlli sugli operatori alimentari	40
2.6.5	Le principali violazioni e il regime sanzionatorio.....	42
2.7	I reati contro la salute pubblica.....	43
2.8	Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).....	44
2.8.1	L'istituto e la sua finalità.....	44
2.8.2	L'intervento della polizia locale nella procedura di esecuzione del TSO.....	46

Capitolo 3 La polizia veterinaria

3.1	Il regolamento di polizia veterinaria.....	47
3.2	Le malattie infettive e diffuse: obbligo di denuncia e misure conseguenti.....	47
3.3	Gli animali da allevamento	49
3.4	Gli animali impiegati nella sperimentazione scientifica.....	49
3.4.1	La disciplina della sperimentazione	49
3.4.2	I divieti di utilizzo.....	51
3.4.3	Il regime autorizzatorio.....	51
3.5	Gli animali da compagnia o affezione	52
3.5.1	La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia	52
3.5.2	Gli obblighi a carico di proprietari e detentori di cani	52
3.5.3	Il divieto di avvelenamento e i provvedimenti in caso di sospetto avvelenamento.....	54
3.5.4	La legge quadro sul randagismo e l'anagrafe canina	55

Capitolo 4 La polizia mortuaria

4.1	Il regolamento di polizia mortuaria e le altre normative	57
4.2	La dichiarazione di morte, la denuncia della causa del decesso e il periodo di osservazione... 57	
4.3	La destinazione delle salme.....	58
4.3.1	Inumazioni	58
4.3.2	Tumulazioni.....	59
4.3.3	Cremazioni	59
4.4	I cimiteri	60

Capitolo 5 La disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande

5.1	La polizia commerciale e annonaria.....	61
5.2	Nozione ed evoluzione normativa sul commercio	63
5.2.1	Il D.Lgs. 114/1998 e la riforma del commercio	63
5.2.2	Il decreto Bersani (D.L. 223/2006)	64
5.2.3	Il D.Lgs. 59/2010 e la direttiva Bolkestein	65
5.3	Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale	67
5.4	I tipi di esercizi commerciali previsti dall'ordinamento.....	70
5.4.1	Commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio	70
5.4.2	La classificazione degli esercizi commerciali.....	70
5.4.3	Apertura, trasferimento e ampliamento di sede.....	71
5.4.4	Disciplina degli orari di vendita.....	72
5.4.5	Profili sanzionatori	73

Capitolo 6 Modalità di esercizio delle attività commerciali

6.1	Pubblicità dei prezzi.....	74
6.2	Le vendite straordinarie.....	75
6.3	Forme speciali di vendite al dettaglio.....	77
6.3.1	Disciplina generale.....	77
6.3.2	Il diritto di recesso.....	78
6.3.3	Pratiche commerciali, pubblicità e comunicazioni al consumatore.....	79
6.4	Vendita di giornali e riviste.....	80
6.5	Il commercio al dettaglio su aree pubbliche.....	82
6.5.1	Disciplina generale.....	82
6.5.2	Disciplina dell'autorizzazione.....	83
6.5.3	La non applicabilità della direttiva Bolkestein al commercio su aree pubbliche	84
6.5.4	Vendita di alcolici.....	85
6.6	Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande.....	86
6.6.1	L'esercizio dell'attività.....	86
6.6.2	Tipologie di pubblici esercizi e disciplina dell'attività.....	89
6.6.3	I circoli privati.....	90

Capitolo 7 Controlli e sorveglianza

7.1	I controlli di polizia sanitaria nel settore del commercio alimentare.....	91
7.2	L'obbligo di riportare la tabella nutrizionale degli alimenti.....	91
7.3	Gli obblighi di etichettatura.....	92
7.3.1	La normativa europea.....	92
7.3.2	La tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta.....	94
7.3.3	La normativa nazionale.....	94
7.3.4	L'etichettatura della carne bovina ed avicola.....	95
7.3.5	L'etichettatura delle specie ittiche.....	96
7.3.6	L'etichettatura dell'olio.....	96
7.3.7	L'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione	96
7.3.8	Il regime sanzionatorio.....	97
7.4	L'igiene dei prodotti alimentari.....	99
7.5	I reati in materia di commercio.....	99
7.5.1	Frode.....	99
7.5.2	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.....	100
7.5.3	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.....	101
7.6	Il sistema dei controlli nell'agricoltura biologica.....	101
7.7	Gli operatori di vigilanza.....	103

Capitolo 8 La polizia metrica

8.1	Compiti della polizia metrica.....	105
8.2	Il sistema normativo metrologico.....	105
8.3	Gli strumenti di misura: il regime dei controlli successivi.....	106
8.4	Gli strumenti per pesatura a funzionamento non automatico.....	108
8.5	Gli strumenti di pesatura e il calcolo del prezzo.....	109
8.6	Profili di responsabilità penale ed amministrativa.....	110



Capitolo 9 La polizia edilizia

9.1	Urbanistica e edilizia: nozioni e normativa di riferimento	111
9.2	La pianificazione e gli strumenti urbanistici	112
9.3	La pianificazione programmatica comunale e il Piano regolatore comunale (PRG)	113
9.3.1	Funzione e contenuto del PRG	113
9.3.2	Programma di fabbricazione (PF) e Piano intercomunale (PRGI)	114
9.3.3	Programma pluriennale di attuazione (PPA)	114
9.3.4	La pianificazione comunale di attuazione	114
9.4	L'attività edilizia e il diritto di costruire	116
9.4.1	Il riparto di competenze	116
9.4.2	Il regolamento edilizio	116
9.4.3	Lo Sportello unico per l'edilizia (SUE)	117
9.5	I titoli legittimanti le attività edilizie	117
9.5.1	L'autorizzazione all'esercizio dell'attività edilizia	117
9.5.2	L'attività edilizia totalmente libera	118
9.5.3	Permesso di costruire ordinario	119
9.5.4	La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	120
9.5.5	La SCIA alternativa al permesso di costruire (SuperSCIA)	122
9.5.6	La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	122
9.5.7	La segnalazione certificata di agibilità (SCA)	123
9.6	Interventi edilizi e vincoli paesaggistici e ambientali	124
9.6.1	Beni culturali e paesaggistici: definizioni	124
9.6.2	Tutela del paesaggio e programmazione urbanistica	124
9.6.3	Autorizzazione paesaggistica	125
9.6.4	Autorizzazione paesaggistica semplificata o liberalizzata	126
9.7	Compiti di vigilanza urbanistico-edilizia della polizia locale	127
9.7.1	La polizia edilizia	127
9.7.2	Le disposizioni del T.U. edilizia	128
9.8	Violazioni e sanzioni in materia edilizia	129
9.8.1	Nozione di abuso edilizio	129
9.8.2	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali	129
9.8.3	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità	130
9.8.4	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire	131
9.8.5	Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici	131
9.8.6	Accertamento di conformità e permesso in sanatoria	132
9.8.7	Interventi eseguiti in base a permesso annullato	132
9.8.8	Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione	132
9.8.9	Demolizione di opere abusive	133
9.9	Reati in materia edilizia	133
9.9.1	Lottizzazione abusiva	133
9.9.2	Ulteriori fattispecie di reato	134
9.10	Il condono edilizio	136
9.11	La sanatoria	136

Capitolo 10 La polizia ambientale

10.1	La tutela dell'ambiente nella Costituzione.....	137
10.2	La normativa sull'ambiente: legislazione, competenze e procedure di valutazione	138
10.2.1	Il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2016)	138
10.2.2	I livelli di governo ambientale in Italia.....	139
10.2.3	Le procedure di valutazione ambientale.....	141
10.2.4	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).....	143
10.3	I compiti di vigilanza e controllo.....	144
10.4	Il settore dei rifiuti.....	145
10.4.1	Nozione di rifiuto e relativa classificazione	145
10.4.2	La gestione dei rifiuti: i soggetti coinvolti	146
10.4.3	La ripartizione delle competenze.....	148
10.4.4	La tracciabilità dei rifiuti.....	149
10.4.5	Il sistema autorizzativo nella gestione dei rifiuti	150
10.4.6	Le attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.....	151
10.4.7	Il sistema sanzionatorio nella gestione dei rifiuti: la disciplina del Testo unico ambientale	153
10.5	La tutela delle acque dall'inquinamento.....	158
10.5.1	Concetti introduttivi.....	158
10.5.2	Le acque reflue e i punti di immissione.....	160
10.5.3	La disciplina degli scarichi	161
10.5.4	Le autorizzazioni allo scarico.....	162
10.5.5	Controlli, campionamenti e sistema sanzionatorio.....	162
10.5.6	Le norme in materia di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche	164
10.6	Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso	165
10.6.1	L'inquinamento atmosferico: la disciplina del Testo Unico Ambientale.....	165
10.6.2	Il quadro normativo europeo	166
10.6.3	L'inquinamento elettromagnetico: nozioni e controlli.....	167
10.6.4	L'inquinamento acustico	169
10.6.5	L'inquinamento luminoso	170

Capitolo 11 Il sistema della protezione civile e gli incendi boschivi

11.1	Definizione e ambito di operatività del Servizio nazionale di protezione civile	171
11.2	L'organizzazione del Servizio	173
11.3	Il sistema di riparto di competenze.....	174
11.4	Il ruolo del Prefetto.....	175
11.5	La gestione delle emergenze di rilievo nazionale.....	175
11.5.1	La mobilitazione straordinaria e la deliberazione dello stato di emergenza	175
11.5.2	Le ordinanze di protezione civile	176
11.6	La lotta attiva contro gli incendi boschivi	177
11.6.1	La legge quadro in materia di incendi boschivi	177
11.6.2	Divieti e vincoli.....	178
11.6.3	Il regime sanzionatorio.....	179

Quesiti di verifica	181
----------------------------------	------------

Libro II

Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Capitolo 1 I principi del diritto penale

1.1	Il principio di legalità.....	193
1.1.1	Fondamento e corollari.....	193
1.1.2	Il principio della riserva di legge.....	193
1.1.3	Il principio di tassatività e determinatezza.....	194
1.1.4	Il principio di tipicità e il divieto di analogia in campo penale	195
1.1.5	Il principio di irretroattività.....	196
1.1.6	Il principio della riserva di codice.....	197
1.2	Il principio della obbligatorietà della legge penale.....	197
1.3	Il principio di territorialità della legge penale.....	198
1.4	La successione delle leggi penali nel tempo e il <i>tempus commissi delicti</i>	199

Capitolo 2 Nozione e struttura del reato

2.1	Nozione e categorie di reato	201
2.2	Oggetto giuridico e materiale del reato.....	201
2.3	Soggetto attivo e soggetto passivo del reato.....	202
2.4	Struttura del reato.....	202
2.5	Principali classificazioni dei tipi di reato	203

Capitolo 3 Gli elementi costitutivi del reato: l'elemento oggettivo

3.1	La tipicità del reato	205
3.2	La condotta.....	205
3.2.1	Concetti introduttivi.....	205
3.2.2	L'azione (reato commissivo).....	205
3.2.3	L'omissione (reato omissivo)	206
3.3	L'evento	207
3.4	Il nesso causale.....	207
3.4.1	Il rapporto di causalità.....	207
3.4.2	La disciplina delle concause	208
3.4.3	Reati omissivi impropri e nesso di causalità	209

Capitolo 4 Antigiuridicità e cause di giustificazione

4.1	L'antigiuridicità.....	210
4.2	Le cause di giustificazione o scriminanti.....	210
4.3	Il consenso dell'avente diritto.....	211
4.4	L'esercizio di un diritto.....	212
4.5	Adempimento di un dovere.....	213
4.6	Legittima difesa	214
4.6.1	Disciplina generale	214
4.6.2	La legittima difesa nelle ipotesi di violazione di domicilio	215
4.7	Uso legittimo delle armi.....	216
4.8	Stato di necessità	217
4.9	Eccesso colposo nelle cause di giustificazione.....	218
4.10	Scriminanti non codificate.....	219

Capitolo 5 Colpevolezza e cause di esclusione

5.1	La colpevolezza.....	220
5.2	L'imputabilità.....	221
5.2.1	Nozione e fondamento.....	221
5.2.2	Le cause di esclusione dell'imputabilità.....	222
5.2.3	<i>L'actio libera in causa</i>	223
5.3	Il dolo.....	223
5.3.1	Nozione e funzione.....	223
5.3.2	Oggetto del dolo.....	225
5.3.3	Forme e accertamento del dolo.....	225
5.4	La colpa.....	226
5.4.1	Nozione e funzione.....	226
5.4.2	Le regole di condotta (regole precauzionali o cautelari).....	227
5.4.3	Accertamento e determinazione della colpa.....	228
5.5	La responsabilità oggettiva.....	229
5.5.1	Generalità.....	229
5.5.2	La preterintenzione.....	230
5.5.3	I reati aggravati dall'evento.....	231
5.5.4	Ulteriori ipotesi.....	232
5.6	Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti).....	232
5.6.1	Generalità.....	232
5.6.2	Le ipotesi normative di esclusione della <i>suitas</i>	232
5.6.3	Le ipotesi normative di esclusione dell'elemento psicologico del reato (dolo o colpa).....	233
5.6.4	La disciplina dell'errore.....	233
5.7	Le cause di esclusione della punibilità in senso stretto (cd. esimenti).....	238

Capitolo 6 Circostanze del reato e tentativo

6.1	Le circostanze.....	239
6.2	Circostanze aggravanti comuni.....	240
6.3	Circostanze attenuanti comuni.....	241
6.4	Circostanze attenuanti generiche.....	241
6.5	La recidiva.....	242
6.6	Criteri di imputazione delle circostanze.....	243
6.7	L'errore sulle circostanze.....	243
6.8	Applicazione e concorso di circostanze.....	244
6.9	Il delitto tentato.....	245
6.10	Tentativo e reato omissivo.....	247
6.11	Desistenza volontaria e recesso attivo.....	247
6.12	I delitti di attentato e il reato impossibile.....	248

Capitolo 7 Il concorso di persone nel reato

7.1	Premessa.....	250
7.2	Struttura del concorso criminoso.....	250
7.3	Concorso di persone e circostanze.....	254
7.4	La responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto.....	254
7.5	Concorso nel reato proprio.....	255

Capitolo 8 Concorso di reati e concorso apparente di norme

8.1	Il concorso di reati: premessa	257
8.2	Concorso materiale	257
8.3	Concorso formale	257
8.4	Reato continuato	258
8.5	Il concorso apparente di norme	259
8.6	Reato complesso	261

Capitolo 9 La pena e le misure di sicurezza

9.1	Premessa	262
9.2	Classificazioni della pena	263
9.2.1	Pene principali e pene accessorie	263
9.2.2	Pene detentive e pene pecuniarie	264
9.2.3	Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi e misure alternative alla detenzione	265
9.3	Determinazione della pena	266
9.4	Gli effetti penali della condanna	267
9.5	Le conseguenze civili del reato	267
9.6	Le misure di sicurezza	267
9.7	Pericolosità sociale "specificata"	269
9.8	Misure di sicurezza detentive	270
9.9	Misure di sicurezza non detentive	271
9.10	Misure di sicurezza patrimoniali	272

Capitolo 10 La punibilità

10.1	Premessa	274
10.2	Condizioni obiettive di punibilità	274
10.3	Le cause di estinzione della punibilità	275
10.4	Le cause di estinzione del reato	276
10.4.1	La morte del reo prima della condanna	276
10.4.2	L'amnistia	276
10.4.3	La prescrizione del reato	277
10.4.4	L'oblazione nelle contravvenzioni	279
10.4.5	La sospensione condizionale della pena	280
10.4.6	Il perdono giudiziale	281
10.4.7	L'estinzione del reato per condotte riparatorie	282
10.5	Cause di estinzione della pena	282

Capitolo 11 I delitti in generale

11.1	Classificazione dei delitti	286
11.2	I delitti contro la personalità dello Stato	287
11.3	I delitti contro l'amministrazione della giustizia	288
11.3.1	Falsa testimonianza, false informazioni all'Autorità giudiziaria, frode processuale e depistaggio	288
11.3.2	Il favoreggiamento personale e reale	289
11.3.3	Altre fattispecie delittuose	289
11.4	I delitti contro l'ordine pubblico: l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere	290
11.5	I delitti contro l'incolumità pubblica	292

11.5.1	I delitti di comune pericolo mediante violenza	292
11.5.2	I delitti di comune pericolo mediante frode e i delitti colposi di comune pericolo	292
11.6	I delitti contro il patrimonio culturale.....	293
11.7	I delitti contro la persona.....	294
11.7.1	Le fattispecie di omicidio.....	294
11.7.2	Le lesioni personali	295
11.7.3	La responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.....	295
11.7.4	I delitti contro la libertà personale: il sequestro di persona	296
11.7.5	I delitti in materia di violenza sessuale	296
11.7.6	Altre ipotesi delittuose	298
11.8	I delitti contro il patrimonio	299
11.8.1	I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone.....	300
11.8.2	I delitti contro il patrimonio mediante frode.....	301

Capitolo 12 I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

12.1	I delitti contro la Pubblica Amministrazione in generale	302
12.2	Le qualifiche soggettive pubblicistiche.....	303
12.2.1	Il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità	303
12.2.2	Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).....	304
12.2.3	Incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)	304
12.2.4	Esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).....	305
12.2.5	Cessazione della qualifica soggettiva (art. 360 c.p.).....	306
12.3	I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: inquadramento sistematico.....	307
12.4	I delitti di peculato	307
12.4.1	Il peculato (art. 314, co. 1, c.p.)	307
12.4.2	Peculato d'uso (art. 314, co. 2, c.p.)	308
12.4.3	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).....	309
12.5	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316- <i>bis</i> c.p.).....	310
12.6	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316- <i>ter</i> c.p.).....	311
12.7	La concussione (art. 317 c.p.).....	312
12.8	I delitti di corruzione (artt. 318-322 c.p.).....	314
12.8.1	Disciplina generale	314
12.8.2	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).....	315
12.8.3	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).....	316
12.8.4	Corruzione in atti giudiziari (art. 319- <i>ter</i> c.p.)	318
12.8.5	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- <i>quater</i> c.p.)	319
12.8.6	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	320
12.9	Il fenomeno della corruzione nella prospettiva sovranazionale (art. 322- <i>bis</i> c.p.).....	322
12.10	Confisca e custodia giudiziale dei beni sequestrati (artt. 322- <i>ter</i> e 322- <i>ter</i> .1 c.p.)	324
12.11	Riparazione pecuniaria (art. 322- <i>quater</i> c.p.).....	325
12.12	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	326
12.12.1	Il percorso evolutivo della fattispecie	326
12.12.2	Il nuovo assetto del reato di abuso d'ufficio	328
12.13	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)	330
12.14	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	330
12.15	Rifiuto ed omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)	331

12.16	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)	333
12.17	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	333
12.18	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)	334
12.19	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)	335
12.20	Circostanze attenuanti (artt. 323- <i>bis</i> c.p.)	335
12.21	Speciale causa di non punibilità (323- <i>ter</i> c.p.)	336
12.22	Le pene accessorie (art. 317- <i>bis</i> c.p.)	338

Capitolo 13 I delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

13.1	Inquadramento generale della categoria	340
13.2	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.)	340
13.3	Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)	342
13.4	Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.)	343
13.5	Circostanze aggravanti (art. 339 c.p.)	345
13.6	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)	346
13.7	Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341- <i>bis</i> c.p.)	346
13.8	Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.)	349
13.9	Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.)	350
13.10	Traffico di influenze illecite (art. 346- <i>bis</i> c.p.)	351
13.11	Abusivo esercizio di funzioni pubbliche e di attività soggette a controllo amministrativo	353
13.11.1	Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)	353
13.11.2	Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.)	354
13.12	Violazione di vincoli pubblicistici di intangibilità	355
13.12.1	Violazione di sigilli (artt. 349 e 350 c.p.)	355
13.12.2	Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.)	356
13.13	Perturbazione del regolare svolgimento dell'attività negoziale della P.A.	357
13.13.1	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	357
13.13.2	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353- <i>bis</i> c.p.) ..	359
13.13.3	Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)	359
13.13.4	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)	360
13.13.5	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	361

Capitolo 14 Le contravvenzioni concernenti l'attività della P.A.

14.1	Considerazioni introduttive	363
14.2	Le contravvenzioni di polizia	363
14.2.1	Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.)	363
14.2.2	Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.)	365
14.2.3	Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.)	365
14.2.4	Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (art. 666 c.p.)	366
14.2.5	L'esercizio molesto dell'accattonaggio (art. 669- <i>bis</i> c.p.)	366
14.3	Le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione (artt. 731-734 c.p.)	367

14.3.1	Disciplina generale	367
14.3.2	Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)	368
14.3.3	Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 c.p.)	369
14.3.4	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	370
14.3.5	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)	371
Quesiti di verifica		373

Libro III

Funzioni della Polizia giudiziaria e attività nelle indagini preliminari

Capitolo 1 La Polizia giudiziaria: struttura e attività

1.1	Le Forze di Polizia: polizia amministrativa e polizia giudiziaria	383
1.2	La collocazione sistematica nel Codice di rito	384
1.3	La struttura organizzativa della Polizia giudiziaria	384
1.3.1	Le Sezioni di Polizia giudiziaria	384
1.3.2	I Servizi di Polizia giudiziaria	385
1.3.3	Gli organi di Polizia Giudiziaria	386
1.3.4	Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria	386
1.3.5	Gli ausiliari di Polizia Giudiziaria	387
1.4	Il fine operativo della Polizia giudiziaria	388
1.5	Autonomia investigativa e dipendenza funzionale della P.G.	389

Capitolo 2 Funzioni e compiti della P.G.

2.1	Tipologia delle funzioni	391
2.2	Le fasi dell'attività di P.G.	392
2.3	Attività ad iniziativa	394
2.4	Attività di indagine atipica	396
2.5	Attività di indagine delegata	397

Capitolo 3 Il ruolo della Polizia giudiziaria nelle indagini preliminari

3.1	Le indagini preliminari: caratteristiche del procedimento	399
3.2	Il giudice per le indagini preliminari (GIP)	399
3.3	La Polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari	400
3.4	L'attività informativa di P.G.	401
3.4.1	Il dovere di informarsi e di informare	401
3.4.2	La notizia di reato	402
3.4.3	Il registro delle notizie di reato	402
3.5	L'attività investigativa autonoma	403
3.6	L'attività di assicurazione	405
3.6.1	Le perquisizioni	405
3.6.2	Le acquisizioni di plichi e di corrispondenza	408
3.6.3	Il sequestro	408

3.7	Arresto in flagranza e fermo	410
3.7.1	Inquadramento delle misure	410
3.7.2	L'arresto in flagranza di reato	411
3.7.3	Il fermo di indiziato di delitto	412
3.7.4	La procedura di convalida dell'arresto e del fermo	413
Quesiti di verifica		416

Libro IV

Illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio

Capitolo 1 Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni

1.1	Introduzione	423
1.2	Il tradizionale dualismo tra sistema sanzionatorio amministrativo e sistema san- zionatorio penale	424
1.3	L'illecito amministrativo. Specificità della nozione di sanzione amministrativa	425
1.4	Tipologie di sanzioni amministrative	427
1.5	Il fenomeno della depenalizzazione all'origine della figura di illecito amministrativo	428
1.6	La legge 24 novembre 1981, n. 689: disciplina generale dell'illecito amministrativo	431
1.7	I principi cardine in materia di illecito amministrativo e la progressiva estensione delle garanzie costituzionali	432
1.8	Inquadramento sistematico della disciplina sanzionatoria amministrativa	434
1.9	Il principio di legalità nell'illecito amministrativo	435
1.10	La capacità di intendere e di volere	438
1.11	L'elemento soggettivo	439
1.12	Antigiuridicità e cause di esclusione della responsabilità	441
1.13	Il concorso di persone nell'illecito amministrativo e la responsabilità solidale	442
1.14	Intrasmissibilità della sanzione amministrativa agli eredi	445
1.15	Concorso formale e materiale di illeciti amministrativi	446
1.16	La recidiva amministrativa	447
1.17	Concorso apparente di norme e principio di specialità	449
1.18	I limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie e i criteri per la determinazio- ne di esse	451

Capitolo 2 L'ambito di applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689

2.1	Ambito applicativo della disciplina generale sulle sanzioni amministrative	454
2.2	Il procedimento sanzionatorio amministrativo	455
2.3	L'accertamento dell'illecito amministrativo	457
2.4	Contestazione e notificazione della sanzione	459
2.5	Il pagamento della sanzione in misura ridotta	461
2.6	Obbligo del rapporto	462
2.7	L'ordinanza-ingiunzione	464
2.8	Le sanzioni amministrative accessorie: la confisca	466
2.9	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione	467
2.10	L'esecuzione forzata	470
2.11	La prescrizione	471
2.12	Le depenalizzazioni del 2016	472
Quesiti di verifica		475

Libro V

Legislazione in materia di circolazione stradale

Capitolo 1 Il nuovo Codice della strada: la polizia stradale

1.1	Il nuovo Codice della strada e il regolamento di attuazione	483
1.2	La polizia stradale e le sue attività	483
1.3	Organi preposti	484
1.3.1	Le competenze	484
1.3.2	Gli ausiliari del traffico	485
1.4	Il segnale distintivo e le modalità per il suo utilizzo	486
1.5	Gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti	487

Capitolo 2 Costruzione e tutela delle strade, circolazione e segnaletica stradale

2.1	Disposizioni generali: i principi	488
2.2	Definizione e classificazione delle strade	488
2.2.1	Classificazione basata sulle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali	488
2.2.2	Definizioni stradali e di traffico	490
2.3	I punti e le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici	494
2.4	La sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali	496
2.5	Gli attraversamenti e l'uso della sede stradale	496
2.6	Regolamentazione della circolazione	497
2.6.1	Disposizioni generali	497
2.6.2	Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati	498
2.6.3	L'apparato sanzionatorio dell'art. 6 CDS	498
2.6.4	Regolamentazione della circolazione nei centri abitati	499
2.6.5	Apparato sanzionatorio dell'art. 7 CDS	501
2.7	L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale	502
2.8	Atti vietati sulle strade e le loro pertinenze	502
2.9	La pubblicità sulle strade e sui veicoli	503

Capitolo 3 Veicoli: classificazione, destinazione e uso, documenti di circolazione e immatricolazione

3.1	Classificazione e definizione codicistica dei veicoli	505
3.2	Ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli: dispositivi di equipaggiamento e dati identificativi	510
3.3	L'idoneità dei veicoli alla circolazione	511
3.4	Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione	512
3.4.1	La revisione	512
3.4.2	Gli ispettori autorizzati	514
3.4.3	Le sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla revisione	514
3.5	Destinazione e uso dei veicoli	515
3.6	Documenti di circolazione ed immatricolazione	515
3.6.1	Il documento unico di circolazione e di proprietà	515
3.6.2	La circolazione dei veicoli immatricolati all'estero	517
3.7	Sportello telematico dell'automobilista (STA)	517
3.8	Targhe di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi	518
3.8.1	Disciplina dell'immatricolazione	518
3.8.2	Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa	519
3.8.3	Cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi	520



3.9	Circolazione dei ciclomotori	520
3.9.1	La disciplina generale.....	520
3.9.2	Sospensione del ciclomotore dalla circolazione	521
3.9.3	Sistema sanzionatorio	521

Capitolo 4 Regole di guida e conduzione

4.1	Requisiti.....	523
4.2	Guida accompagnata di minori: esercitazione alla guida.....	523
4.3	Conduzione di veicoli: massima età.....	524
4.4	Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli	525
4.5	Categorie di patente	525
4.5.1	La patente-card europea	525
4.5.2	Categorie di patente e di veicoli.....	526
4.6	Certificato di abilitazione professionale (CAP).....	528
4.6.1	Condizioni per il rilascio del certificato.....	528
4.6.2	Tipologie di certificati	529
4.7	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore.....	530
4.8	Limitazioni nella guida.....	530
4.9	Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida	530
4.10	Requisiti soggettivi per il rilascio dei titoli di guida	532
4.11	Esercitazioni di guida.....	533
4.12	Le vicende della patente di guida	533
4.12.1	Condizioni per il rilascio e la validità della patente.....	533
4.12.2	Durata e conferma della patente	534
4.12.3	Revisione.....	536
4.12.4	Sospensione.....	536
4.13	Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.....	537
4.14	Revoca.....	538
4.15	Patente di servizio.....	539
4.16	Patente a punti.....	539
4.17	La guida senza patente e le altre violazioni.....	540

Capitolo 5 Il comportamento

5.1	Principi ispiratori	542
5.2	Disciplina della velocità	542
5.2.1	Regole di buona condotta	542
5.2.2	Limiti di velocità	543
5.3	Controllo elettronico della velocità.....	544
5.4	Posizione dei veicoli sulla carreggiata.....	545
5.5	Disciplina della precedenza	546
5.6	Passaggi ingombrati e strade di montagna.....	547
5.7	Disciplina del sorpasso.....	548
5.8	Distanza di sicurezza.....	549
5.9	Comportamento ai passaggi a livello	550
5.10	Segnalazioni visive, illuminazione dei veicoli ed il loro uso.....	550
5.10.1	Definizioni dei dispositivi di illuminazione	550
5.10.2	Uso dei dispositivi.....	551
5.10.3	Cambiamenti di direzione o di corsia o oltre manovre.....	552
5.11	Limitazione dei rumori e uso dei dispositivi di segnalazione acustica	553

5.12	L'arresto, la fermata e la sosta.....	554
5.13	Ingombro della carreggiata e segnalazione di veicolo fermo	556
5.14	Traino di veicoli in avaria.....	557
5.15	Trasporto di carichi	557
5.16	Trasporto su strada di materiali pericolosi.....	558
5.17	Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore	558
5.18	Motocicli e ciclomotori.....	559
5.19	Norme di sicurezza dei conducenti e dei trasportati.....	560
5.20	Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.....	562
5.20.1	Divieti e limitazioni	562
5.20.2	Comportamenti da tenere durante la circolazione.....	563
5.21	Possesso dei documenti di circolazione e di guida ed esposizione dei contrassegni per la circolazione	564
5.22	Circolazione dei velocipedi.....	565
5.23	Circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.....	566
5.24	Guida sotto l'influenza dell'alcool.....	567
5.24.1	Divieto e relative sanzioni	567
5.24.2	Accertamenti e prove.....	568
5.24.3	Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.....	569
5.24.4	Conducenti minori di ventuno anni e altre categorie	569
5.25	Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.....	570
5.25.1	Divieto e relative sanzioni	570
5.25.2	Accertamenti e prove.....	570
5.25.3	Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.....	571
5.26	La circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.....	572
5.27	Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni	572
5.28	Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni e in caso di incidente	573
5.29	Comportamento dei pedoni	573

Capitolo 6 Illeciti stradali e sanzioni

6.1	Principi in tema di illeciti stradali	575
6.1.1	Principio di solidarietà.....	575
6.1.2	Principio del concorso di persone nella violazione.....	576
6.1.3	Principio della continuazione	576
6.1.4	Principio di unificazione di illeciti reiterati	576
6.1.5	Principio della personalità dell'obbligazione.....	577
6.2	Definizione di sanzione amministrativa	578
6.3	Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle sanzioni.....	578
6.4	Pagamento in misura ridotta.....	579
6.4.1	La disciplina introdotta dal D.L. 69/2013.....	579
6.4.2	Casi di pagamento in forma ridotta contestuale alla violazione.....	580
6.4.3	Casi di esclusione del pagamento in misura ridotta.....	581
6.5	Rateazione del pagamento.....	581
6.6	Ricorso al Prefetto	582
6.7	Ricorso in sede giurisdizionale.....	583
6.7.1	Opposizione al verbale di accertamento	583
6.7.2	Opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento	583
6.8	Prescrizione e interruzione.....	583

6.9	Sanzioni accessorie non pecuniarie.....	584
6.9.1	Tipologia	584
6.9.2	La confisca amministrativa	584
6.9.3	Il fermo amministrativo.....	585
6.10	Reati stradali.....	586
Capitolo 7 Infortunistica stradale		
7.1	L'incidente stradale.....	588
7.2	Omicidio stradale e lesioni personali stradali.....	589
7.2.1	La disciplina della L. 41/2016	589
7.2.2	L'omicidio stradale.....	590
7.2.3	Le lesioni personali stradali.....	591
7.3	Polizia stradale	592
Capitolo 8 L'assicurazione obbligatoria RCA		
8.1	L'obbligo assicurativo	593
8.2	Soggetti esclusi dall'assicurazione.....	595
8.3	Denuncia di sinistro e constatazione amichevole.....	595
8.4	Procedura di risarcimento.....	596
8.5	Procedura di risarcimento diretto.....	597
8.6	Fondo di garanzia per le vittime della strada	598
Quesiti di verifica		600

Libro VI

Competenze digitali

Capitolo 1 Fondamenti teorici dell'ICT		
1.1	Componenti del computer.....	619
1.2	Unità centrale di elaborazione (CPU)	619
1.3	Hardware.....	620
1.4	Memorie.....	620
1.4.1	Memoria RAM e memoria ROM.....	621
1.4.2	Memorie di massa	621
1.4.3	Capienza di una memoria	622
1.4.4	Memorizzazione delle informazioni sulle memorie di massa.....	623
1.5	Periferiche I/O	623
1.5.1	Periferiche di Input.....	623
1.5.2	Periferiche di Output	624
1.6	Porte di comunicazione	625
1.7	Gestione dei dispositivi I/O.....	625
1.8	Tipi di computer.....	626
1.9	Velocità e prestazioni.....	626
1.10	Software.....	627
1.10.1	Software di sistema	627
1.10.2	Software applicativo e multimediale	628
1.10.3	Licenze d'uso dei software.....	628

1.10.4	Software e diritto d'autore	629
1.10.5	Realizzazione di un software.....	630
1.11	Le reti informatiche	631
1.11.1	Protocolli di rete	632
1.11.2	Internet.....	632
1.11.3	Velocità di scambio dati.....	633

Capitolo 2 Uso del sistema operativo

2.1	Nozioni introduttive	635
2.2	Uso della tastiera e del mouse.....	636
2.3	Windows 10	637
2.3.1	Caratteristiche generali	637
2.3.2	Gestione delle finestre.....	640
2.3.3	Assistente digitale.....	641
2.3.4	Riavvio e spegnimento.....	641
2.3.5	Caratteristiche del sistema hardware.....	641
2.3.6	Struttura del file system	642
2.3.7	Configurazione degli elementi principali.....	643
2.4	File e cartelle.....	643
2.4.1	Tipi di file.....	643
2.4.2	Creare una nuova cartella.....	644
2.4.3	Creare un file di testo.....	644
2.4.4	Apertura e modifica di un file di testo.....	645
2.4.5	Proprietà di file e cartelle	646
2.5	Operazioni con i file.....	647
2.5.1	Copiare un file.....	647
2.5.2	Spostare un file.....	647
2.5.3	Eliminare un file.....	648
2.5.4	Selezionare le icone.....	648
2.5.5	Riordinare le icone.....	649
2.5.6	File compressi.....	649
2.6	Software principali di Windows 10	649

Capitolo 3 Elaborazione testi

3.1	Nozione di videoscrittura.....	651
3.2	Struttura di Microsoft Word e degli altri programmi di Office	651
3.2.1	Interfaccia grafica.....	651
3.2.2	Operazioni di base	653
3.3	Impostazioni di pagina.....	655
3.4	Scrittura	656
3.4.1	Formattazione.....	656
3.4.2	Allineamento	657
3.4.3	Elenchi puntati e numerati.....	658
3.4.4	Spaziatura e interlinea.....	658
3.4.5	Copia, incolla e taglia	659
3.4.6	Intestazioni, piè di pagina e numeri di pagina.....	659
3.4.7	Inserimento di oggetti.....	659
3.4.8	Inserimento di tabelle	660
3.4.9	Interruzioni di pagina.....	661



3.5	Altre funzioni.....	661
3.5.1	Controllo ortografia (F7).....	661
3.5.2	Thesaurus (MAIUSC + F7).....	662
3.5.3	Trova e sostituisci	662
3.5.4	Inserimento di simboli.....	663

Capitolo 4 Foglio elettronico

4.1	Nozione e caratteristiche.....	665
4.2	Struttura di Microsoft Excel.....	665
4.2.1	La cartella di lavoro.....	666
4.2.2	Selezione di una singola cella.....	667
4.2.3	Tipi di dato di una cella.....	668
4.2.4	Barra della formula.....	669
4.2.5	Operazioni di base	669
4.2.6	Ridimensionamento celle	672
4.2.7	Aggiungere ed eliminare righe e colonne.....	672
4.3	Formule.....	673
4.4	Funzioni.....	674
4.5	Formattazione di un foglio elettronico.....	677
4.5.1	Stili del carattere.....	677
4.5.2	Bordi	679
4.5.3	Allineamento del testo	680
4.5.4	Formato celle.....	680
4.6	Copiare, tagliare e incollare.....	684
4.7	Il quadratino di riempimento.....	685
4.7.1	Funzioni del quadratino di riempimento.....	686
4.7.2	Inserimento di formule attraverso il quadratino di riempimento.....	688
4.8	Riferimenti assoluti e riferimenti relativi	690
4.9	Grafici e diagrammi in Excel	691
4.10	Ordinamento dati	692
4.11	Messaggi d'errore comuni	694

Capitolo 5 Internet

5.1	Nozione e architettura di sistema.....	695
5.2	Topologia di una rete	695
5.2.1	Topologia ad anello.....	696
5.2.2	Topologia a stella.....	696
5.2.3	Topologia a bus.....	696
5.2.4	Topologia ad albero.....	696
5.2.5	Topologia a maglia.....	697
5.3	I protocolli di comunicazione.....	697
5.3.1	Caratteristiche	697
5.3.2	Protocolli legati a Internet.....	698
5.4	Il web.....	698
5.4.1	I web-browser.....	698
5.4.2	Indirizzi IP e URL.....	699
5.4.3	Server DNS	700
5.4.4	Server DHCP	700

5.5	Uso di Microsoft Edge	700
5.5.1	Interfaccia grafica di Edge	700
5.5.2	Configurazione di Edge	701
5.5.3	Siti di social network	703
5.5.4	Instant messaging e VOIP	704
5.5.5	Netiquette	704
5.6	La posta elettronica	705
5.6.1	Posta	705
5.7	Sicurezza su Internet	712

Capitolo 6 Intranet

6.1	Definizione e caratteristiche	713
6.2	Servizi	713
6.3	Struttura di una rete Intranet	715
6.4	Contenuti	716
6.5	Perché dotarsi di una rete Intranet	717
6.6	Approfondimento tecnico: le reti	718
6.7	Internet, Intranet ed extranet	719
6.8	I <i>chatbot</i>	721
6.9	Incentivare la partecipazione all'Intranet aziendale	722
6.10	Le piattaforme per la collaborazione	722
	Quesiti di verifica	723

Capitolo 6

Illeciti stradali e sanzioni

6.1 Principi in tema di illeciti stradali

6.1.1 Principio di solidarietà

L'art. 194 CDS prevede che, in tutte le ipotesi in cui il Codice della strada stabilisce che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa, trova applicazione il richiamo delle norme contenute nelle sezioni I e II L. 24-11-1981, n. 689, relativa alle modifiche al sistema penale ed in particolare alle sanzioni amministrative e ai principi generali che regolano l'illecito amministrativo.

Tali principi vengono esposti anche negli articoli da 196 a 199 dello stesso CDS.

In primo luogo, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, vige il **principio di solidarietà**, sancito dall'art. 196, da ultimo inciso dal D.L. 121/2021 e dalla L. 238/2021, il quale elenca i soggetti obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non provano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. Tali soggetti sono:

- il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli;
- in sua vece l'usufruttuario;
- l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 196, nelle ipotesi di **locazione senza conducente** (art. 84) il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione. Stessa responsabilità grava sull'**intestatario temporaneo del veicolo**, quando sia stata omessa la dichiarazione al Dipartimento per la mobilità sostenibile, al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione – da parte dell'avente causa – di atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso (art. 94, co. 4-*bis*).

Nei casi indicati dall'art. 93-*bis*, concernenti la circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento giustificativo di cui al co. 2 del medesimo art. 93-*bis*, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'**altrui autorità, direzione o vigilanza**, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una **persona giuridica** o di un **ente o associazione privi di personalità giuridica** o comunque di un **imprenditore**, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica

o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

In tutti questi casi viene riconosciuto, a chi ha versato la somma stabilita, il **diritto di regresso** per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

6.1.2 Principio del concorso di persone nella violazione

Si tratta del principio sancito dall'art. 197 CDS, in virtù del quale quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, **ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista**, salvo che la legge disponga diversamente.

6.1.3 Principio della continuazione

L'art. 198 CDS stabilisce che, salva diversa previsione di legge, chi con **una azione od omissione** viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla **sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo**.

La regola non trova applicazione nell'ambito delle **aree pedonali urbane** e nelle **zone a traffico limitato**, nelle quali il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

6.1.4 Principio di unificazione di illeciti reiterati

Il D.L. 68/2022 ha introdotto, nel testo del CDS l'art. 198-*bis*, recante disposizioni per l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune *norme tecniche o amministrative* che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli (revisione, targa, immatricolazione, assicurazione, ecc.).

Presupposto per l'applicazione della norma è la commissione, anche in tempi diversi, di una pluralità di violazioni (accertate anche da diversi organi di polizia stradale) della medesima disposizione in materia di requisiti tecnici o amministrativi. In presenza di tali condizioni, infatti, la norma considera come un **unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo**, applicando un'unica sanzione pecuniaria di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento.

Si evidenzia che la violazione di precetti diversi previsti dalla stessa norma non dà luogo all'unificazione degli illeciti, presupposto per la cui applicazione è che si tratti della medesima disposizione. Dunque, gli illeciti "da unificare" devono essere assolutamente identici tra loro.

Il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, con **circolare del 7 settembre 2022**, illustrando i presupposti e l'ambito di applicazione della nuova norma, ha precisato che l'unificazione degli illeciti presuppone la commissione di più violazioni, anche in tempi e luoghi diversi, ed è interrotta in occasione della notificazione o della contestazione immediata di una delle violazioni. In particolare:

- se tutte le violazioni non sono state contestate immediatamente, a causa di impiego di dispositivi di controllo remoto o per altre situazioni o cause *ex art.* 201 CDS, l'unificazione degli illeciti commessi opera fino alla notifica del primo verbale relativo ad

uno di essi, anche se non è il primo in ordine cronologico di commissione e si estende, comunque, per tutte le violazioni commesse nei 90 giorni precedenti alla prima notificazione;

- quando, invece, dopo una serie di violazioni accertate e non immediatamente contestate viene commessa un'ulteriore identica violazione oggetto di contestazione immediata, l'unificazione è interrotta per effetto della contestazione immediata medesima. Anche in tal caso, gli effetti dell'unificazione degli illeciti si estendono alle violazioni commesse al massimo nei 90 giorni antecedenti alla contestazione immediata, a condizione che nessuna di esse sia stata notificata prima della contestazione immediata.

Ai fini dell'applicazione della normativa, l'illecito oggetto di contestazione immediata o della prima notificazione assume la funzione di illecito principale, dal quale cominciano a decorrere i termini per provvedere al pagamento degli illeciti che possono essere unificati.

Ai fini dell'applicazione dei principi indicati e dell'interruzione del vincolo dell'unificazione degli illeciti, qualora i verbali relativi a più violazioni siano stati notificati contemporaneamente (nella stessa data), si considera come violazione principale quella commessa per ultima in ordine di tempo rispetto al momento della notificazione.

L'unificazione non può operare quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta: in tali casi, si applica la disciplina dell'art. 198 ove le violazioni siano oggetto di un'unica condotta di guida.

Il pagamento della somma pari al triplo del minimo edittale, ai sensi dell'art. 198-bis, co. 4, è possibile solo se più favorevole, condizione che si concretizza solo quando le violazioni accertate oggetto di unificazione sono almeno 4. Infatti, se non sono state commesse almeno 4 violazioni, l'unificazione non sortirebbe, in pratica, alcun effetto mitigatorio rispetto al rigore del cumulo materiale delle sanzioni. Pertanto, in presenza di un numero inferiore di violazioni accertate, allorquando troverà applicazione la regola generale del cumulo materiale delle sanzioni (quando l'importo da pagare sarà pari alla somma delle sanzioni previste da ciascuna violazione), l'interessato non potrà pagare una sola sanzione maggiorata, ma dovrà necessariamente pagare l'importo indicato in ogni singolo verbale di contestazione, comprensivo delle spese di accertamento e notifica se dovute.

Il trasgressore può scegliere se provvedere al pagamento delle sanzioni per ciascuna violazione contestata oppure avvalersi del vincolo dell'unificazione previsto dall'art. 198-bis, pagando una somma pari al triplo di quella prevista per l'illecito principale, più le spese di accertamento e notificazione, se dovute.

Il pagamento della sanzione maggiorata nei termini indicati determina l'estinzione degli altri illeciti, a condizione che l'interessato produca istanza di archiviazione degli illeciti unificati entro i termini indicati dalla norma (120 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata del verbale per l'illecito principale).

Il principio dell'unificazione non incide sulle sanzioni accessorie o delle misure cautelari eventualmente previste, che trovano comunque applicazione nella misura prevista per l'illecito stesso.

6.1.5 Principio della personalità dell'obbligazione

In ossequio al principio della **non trasmissibilità dell'obbligazione**, l'art. 199 CDS stabilisce che l'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecu-

niaria non si trasmette agli eredi. Inoltre, l'art. 210 prevede che dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato **sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente**, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

6.2 Definizione di sanzione amministrativa

La definizione di sanzione amministrativa è rinvenibile nell'art. 195 CDS. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di 24 euro ed il limite massimo generale di 9.296 euro, che può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198 o nelle ipotesi di aggiornamento biennale con decreto del Ministro della Giustizia.

La sanzione amministrativa è fissata tra un limite minimo ed un limite massimo avendo riguardo:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- alla personalità del trasgressore;
- alle condizioni economiche del trasgressore.

La L. 94/2009 ha stabilito l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie previste per alcune violazioni quando queste vengono commesse in orario notturno, ossia dalle **22 alle 7 del mattino**. Tali violazioni sono contenute nei seguenti articoli: 141 (*velocità*); 142 (*limiti velocità*); 145 (*precedenza*); 146 (*violazione della segnaletica stradale*); 149 (*distanza di sicurezza tra veicoli*); 154 (*cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre*); 174 (*durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose*); 176, commi 19 e 20 (*comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali*); 178 (*documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*).

L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel Codice della strada è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

6.3 Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle sanzioni

La contestazione delle violazioni può essere effettuata immediatamente (la normalità), o con altre modalità se non sia possibile effettuarla contestualmente alla violazione.

A norma dell'art. 200 CDS, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell'avvenuta **contestazione** deve essere redatto **verbale**, contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la

sommatoria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

Il verbale di contestazione o di accertamento è un **atto recettizio**, che acquista efficacia e validità solo quando sia portato a conoscenza del destinatario.

La **contestazione immediata** della violazione al CDS rappresenta la regola generale. Lart. 201, al co. 1-*bis*, elenca le **deroghe** previste per il caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata: in tutti i casi diversi da quelli indicati al comma 1-*bis*, dell'art. 201, nei quali **non è avvenuta la contestazione immediata**, il verbale notificato agli interessati deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

La **notificazione** viene effettuata a mezzo degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (L. 890/1982) o ancora a mezzo di soggetti privati dotati della prescritta licenza per lo svolgimento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del Codice della strada.

Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei **provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione**.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o alla sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione, dall'Archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, dal PRA o dalla patente di guida del conducente.

Ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada si sono, peraltro, rese applicabili, con decreto del Ministero dell'Interno emanato il 18-12-2017, le modalità di **notificazione mediante posta elettronica certificata (PEC)**, secondo le disposizioni del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del D.P.R. 68/2005.

In particolare, la notificazione mediante PEC può essere eseguita nei confronti:

- del trasgressore che, fermato e identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale;
- del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 CDS, quando abbia domicilio digitale, ovvero abbia fornito, comunque, un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

Le **spese di accertamento e di notificazione** sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

6.4 Pagamento in misura ridotta

6.4.1 La disciplina introdotta dal D.L. 69/2013

Per le violazioni rispetto alle quali il Codice prevede una **sanzione amministrativa pecuniaria**, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'art. 202

stabilisce che il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, **una somma pari al minimo** fissato dalle singole norme.

Modifiche al sistema sanzionatorio sono state apportate con l'art. 20, co. 5-*bis*, D.L. 69/2013, nel testo convertito dalla L. 98/2013 (anche noto come “decreto del fare”). Con tale provvedimento, infatti, è stato introdotto un istituto che consente la fruizione di uno sconto del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, nell'ipotesi in cui l'interessato provveda ad effettuare il pagamento nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale.

La norma è applicabile a tutti i soggetti comunque tenuti al pagamento e a tutte le tipologie di violazione, salvo quanto previsto dagli artt. 202, co. 3 e 3-*bis* (pagamento in misura ridotta non consentito), ovvero 210, co. 3 (sanzione accessoria della confisca del veicolo, con eccezione per la violazione dell'art. 193, co. 1, oppure la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida), oppure per le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

In sintesi l'istituto presenta le seguenti caratteristiche:

- è **applicabile a tutti i soggetti**, siano essi proprietari o conducenti e anche nelle ipotesi in cui abbiano subito decurtazione dei punti dalla patente;
- la riduzione del 30% **vale per tutte le violazioni**, salvo quelle esplicitamente escluse, a condizione che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica;
- per quest'ultimo aspetto un problema particolare si è posto con riferimento alla possibilità di estendere o meno la facoltà del pagamento scontato anche al cosiddetto **preavviso di violazione**. Per *calcolare il termine dei 5 giorni* la legge fa riferimento alla contestazione del verbale da parte dell'agente accertatore oppure alla data di perfezionamento della notificazione. Nessun riferimento, invece, al preavviso, strumento ampiamente utilizzato in tutti i Comuni italiani (in pratica il foglietto lasciato direttamente sul veicolo, in assenza del proprietario o del conducente), ma che non costituisce né una contestazione, né una notificazione. Al quesito ha fornito risposta positiva il Ministero dell'Interno con il parere del 7 ottobre 2013 con il quale ha ritenuto applicabile lo sconto anche ai preavvisi di violazione;
- il pagamento scontato è un istituto **incompatibile con quello della rateazione delle sanzioni** previsto dall'art. 202-*bis*. Chi si avvale del beneficio della riduzione non può chiedere di dilazionare nel tempo il versamento dell'importo dovuto (circ. Ministero Interno 16 settembre 2013).

6.4.2 Casi di pagamento in forma ridotta contestuale alla violazione

È ammesso il **pagamento in forma ridotta**, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 202, se la violazione è commessa da un conducente titolare di patente di guida di **categoria C, C+E, D o D+E** nell'esercizio dell'**attività di autotrasporto di persone o cose** per le seguenti violazioni: degli artt. 142, co. 9 e 9-*bis* (*superamento del limite di velocità rispettivamente di 40km/h e 60km/h*), 148 (*sorpasso*), 167 (*trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore ai limiti consentiti*), in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico, nonché degli artt. 174, co. 5, 6 e 7, e 178, co. 5, 6 e 7 (*superamento dei periodi di durata della guida*).

Il pagamento contestuale alla violazione, ed in misura ridotta, può essere effettuato dal conducente stesso nelle mani dell'agente accertatore (anche mediante strumenti di pagamento elettronico), che successivamente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Il trasgressore che non si avvalga di questa facoltà è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati per legge (ai sensi del comma 1 dell'art. 214-*bis*).

6.4.3 Casi di esclusione del pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta **non è consentito**:

- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi;
- quando il trasgressore si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, come prescritto dalle norme del CDS, deve avere con sé;
- per le specifiche violazioni previste dagli artt. 83, co. 6; 88, co. 3; 97, co. 9; 100, co. 12; 113, co. 5; 114, co. 7; 116, co. 13; 124, co. 4; 136, co. 6; 168, co. 8; 176, co. 19; 216, co. 6; 217, co. 6; 218, co. 6.

6.5 Rateazione del pagamento

L'art. 202-*bis* CDS aggiunto dall'art. 38, co. 1, L. 120/2010, prevede la possibilità di effettuare la **rateizzazione delle sanzioni pecuniarie**. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. In particolare, può avvalersi della facoltà chi è titolare di un **reddito imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a 10.628,16 euro**.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, incluso l'interessato, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente, e dell'entità della somma da pagare, può essere accordata una ripartizione del pagamento fino a un massimo di **12 rate** se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino a un massimo di **24 rate** se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino a un massimo di **60 rate** se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme si applicano gli interessi al tasso previsto dalla normativa vigente.

6.6 Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto, previsto e disciplinato dall'art. 203 CDS, è un tipo di **ricorso gerarchico improprio**. I soggetti interessati (trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196), nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono ricorrere al Prefetto del luogo della commessa violazione, mediante istanza da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, ovvero da inviarsi agli stessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o, per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Riguardo alla procedura ed alle modalità, il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o, anche qui, per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.

Se nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale (in deroga alle disposizioni sulla obbligatorietà del rapporto, *ex art. 17 L. 689/1981*) costituisce **titolo esecutivo** per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Il D.L. 68/2022 ha introdotto la possibilità **di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro cinque anni** per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non sia stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo, per difficoltà oggettive che possono essere legate, ad esempio, al fatto che il soggetto tenuto al pagamento è sconosciuto o è privo del codice fiscale. In questi casi, obbligato al pagamento della sanzione dovuta diventa il conducente trovato alla guida del veicolo. L'applicabilità di tale disposizione è subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni.

Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, **ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata**, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.

Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette **ordinanza motivata di archiviazione degli atti**, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

I termini sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorso i termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

6.7 Ricorso in sede giurisdizionale

6.7.1 Opposizione al verbale di accertamento

L'art. 204-*bis* del CDS, aggiunto dal D.L. 27-6-2003, n. 151 (convertito dalla L. 1-8-2003, n. 214) e modificato dal D.Lgs. 1-9-2011, n. 150, disciplina il **ricorso in sede giurisdizionale**. Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti (indicati nell'art. 196), qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nella forma del ricorso al giudice di pace competente per il territorio avverso il verbale notificato o contestato.

La proposizione del ricorso **non sospende l'efficacia esecutiva** del provvedimento opposto, ma la sospensione **può essere disposta dal giudice**, su richiesta delle parti e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono **gravi e circostanziate ragioni** esplicitamente indicate nella motivazione.

Con la sentenza che *accoglie* l'opposizione, il giudice può *annullare* in tutto o in parte il provvedimento opposto. L'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Con la sentenza che *rigetta* l'opposizione, il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

6.7.2 Opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre **opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria**, e segnatamente davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salve le competenze del tribunale e quelle stabilite da altre disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 205, il cui comma 3 è stato abrogato dall'art. 39 L. 120/2010, l'opposizione è regolata dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011.

Le modalità introduttive e i termini del procedimento non differiscono da quelli previsti per l'opposizione avverso il verbale di accertamento.

6.8 Prescrizione e interruzione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice è regolata dall'art. 28 L. 689/1981, così come rimanda l'art. 209. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di **cinque anni dal giorno in cui la violazione** è stata commessa. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

6.9 Sanzioni accessorie non pecuniarie

6.9.1 Tipologia

Le tipologie delle sanzioni accessorie non pecuniarie sono elencate al comma 2 dell'art. 210:

- **sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività:** obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, obbligo di rimuovere opere abusive;
- **sanzioni concernenti il veicolo:** sequestro, confisca amministrativa, fermo amministrativo, rimozione o blocco del veicolo;
- **sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida:** sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida, sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, sanzione accessoria della sospensione della patente, sospensione della patente per i neo-patentati, revoca della patente di guida, ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

6.9.2 La confisca amministrativa

L'art. 213 CDS, come riscritto dall'art. 23-*bis*, lett. *a*), D.L. 113/2018 (convertito dalla L. 132/2018) e successivamente integrato dall'art. 1, co. 1, lett. *g-quinquies*), nn. 1-4), D.L. 121/2021 (convertito dalla L. 156/2021), stabilisce che, nell'ipotesi in cui il Codice della strada prevede la sanzione accessoria della **confisca amministrativa**, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al **sequestro** del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Tra le violazioni che comportano il sequestro amministrativo del veicolo, le più comuni sono quelle di seguito indicate:

- circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93);
- fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97);
- circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170);
- circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193);
- circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214);
- circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218);
- circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 L. 298/1974).

Il proprietario o – in caso di assenza del proprietario – il conducente del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato **custode**.

La custodia comporta l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Il veicolo deve recare, con le modalità stabilite nel regolamento, segnalazione visibile dello stato di sequestro, di cui è fatta menzione nel verbale di contestazione della vio-

lazione. Il **documento di circolazione** è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore.

La confisca è sempre disposta nei casi in cui il veicolo sia stato adoperato per commettere un **reato**, diverso da quelli previsti dal Codice della strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

In caso di **violazione commessa da minorenne** – previsione, questa, assente nel vecchio testo normativo – il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto al quale è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del deposito, l'avente diritto non ha assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.

La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso, la medesima somma è restituita all'avente diritto.

Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso **ricorso al Prefetto** nel termine di sessanta giorni dalla contestazione. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato.

L'organo di polizia procedente comunica ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile, ai fini dell'annotazione al PRA, il provvedimento con il quale è disposto il **sequestro** del veicolo. In caso di **dissequestro**, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

6.9.3 Il fermo amministrativo

L'art. 214 CDS stabilisce che, nell'ipotesi in cui il Codice della strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo, il proprietario, nominato custode, o, in assenza del proprietario, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, faccia **cessare la circolazione del veicolo** e provveda alla sua **collocazione in un luogo di cui abbia la disponibilità** ovvero lo custodisca, a proprie spese, in un **luogo non sottoposto a pubblico passaggio**.

Sul veicolo deve essere collocato, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'Interno, un sigillo che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, co. 1, CDS. Il **documento di circolazione** è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

Nei casi in cui è previsto il provvedimento di **sospensione della carta di circolazione**, è sempre disposto, per uguale durata, il fermo amministrativo del veicolo.

Se l'autore della violazione, o uno degli obbligati in solido, rifiuta di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, il medesimo organo accertatore che procede al fermo dispone la rimozione del mezzo e il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato a norma dell'art. 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quan-

to compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

Il veicolo fermato è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di **violazione commessa da minorenne**, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

D'altro canto, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario, o da chi ha la legittima disponibilità del mezzo, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso **ricorso al Prefetto**, l'accoglimento del quale, salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, importa l'estinzione della sanzione e la restituzione del veicolo.

6.10 Reati stradali

Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia al Pubblico Ministero, così come disposto dall'art. 220 CDS, seguendo la procedura dell'art. 347 del codice di procedura penale.

La **sentenza** o il **decreto** definitivi sono comunicati dal cancelliere al Prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati, a cura della Prefettura, sulla patente del trasgressore.

Parimenti, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al Pubblico Ministero ogni volta che da una violazione prevista dal Codice della strada derivi un reato contro la persona. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del Codice stesso. In tali casi, i termini previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

La **connessione obiettiva con un reato** viene disciplinata dal successivo art. 221. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

In relazione alle **sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali** collegate all'accertamento di reati, l'art. 222 enuncia il principio generale in base al quale qualora da una violazione delle norme del codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

La patente è *sospesa* da quindici giorni a tre mesi se dal fatto deriva una **lesione personale colposa**, fino a due anni se la lesione è **grave o gravissima** e fino a quattro anni nel caso di **omicidio colposo** (ma la sanzione amministrativa è diminuita fino a un terzo nel caso di patteggiamento della sanzione penale).

Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di **omicidio stradale** (artt. 589-*bis* c.p.) e **lesioni personali stradali gravi o gravissime** (art. 590-*bis* c.p.), consegue la *revoca* della patente di guida, anche quando è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Copia autentica della sentenza, quando questa è divenuta irrevocabile, viene trasmessa dal cancelliere, nel termine di quindici giorni, al Prefetto competente per il luogo della commessa violazione, al quale spetta di emettere il provvedimento di revoca della patente e, per un periodo corrispondente a quello della revoca, il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

La revoca della patente può essere applicata dal giudice anche nell'ipotesi di **recidiva reiterata specifica** – la quale ricorre quando il reato, commesso da persona già recidiva, è della stessa indole delle precedenti violazioni – se la recidiva reiterata specifica si è verificata entro cinque anni dalla data della condanna definitiva inflitta per la prima violazione.

L'art. 224-*bis*, aggiunto dall'art. 6 L. 21-2-2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice, il giudice può disporre altresì la **sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità**, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Il lavoro di pubblica utilità, in quanto alla durata, non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'art. 99, co. 2, c.p., il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a 3 mesi.

Professioni & Concorsi

Manuali ed Eserciziari per la preparazione ai concorsi pubblici
e per l'aggiornamento professionale

Manuale per la preparazione alla **prova scritta** e alla **prova orale** del **Concorso al Comune di Napoli** per **215 Agenti di Polizia Locale (POL/C)** e **53 Istruttori direttivi di Polizia Locale (POL/D)**.

Il testo tratta le **materie previste dal bando** (ad eccezione di Diritto costituzionale, Diritto amministrativo e Ordinamento degli Enti Locali, già studiate per la prova preselettiva):

- compiti di Polizia giudiziaria e in materia di indagini preliminari
- ordinamento e funzioni della Polizia locale
- legislazione in materia di circolazione stradale
- illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio
- diritto penale e reati contro la P.A.
- competenze digitali

Ogni Sezione è completata da **quesiti di verifica a risposta multipla**.

Tra i contenuti web è disponibile un'estensione di **lingua inglese**, richiesta alla prova orale.

In **omaggio** il **software di simulazione online** che replica la struttura della prova scritta.

Completa la preparazione con gli altri volumi del **catalogo EdiSES**:

10.29 Concorso Comune di Napoli 1339 posti: manuale per la prova preselettiva
Teoria e quesiti di verifica

10.30 Concorso Comune di Napoli 1339 posti: 3.000 quiz per la prova preselettiva
Quesiti a risposta multipla



IN OMAGGIO

ESTENSIONI ONLINE SOFTWARE DI SIMULAZIONE

Le risorse di studio gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria area riservata, previa registrazione al sito **edises.it**.

Il **software** consente di **esercitarsi** su un vastissimo database e **simulare** le prove.



 blog.edises.it
 [infoConcorsi](https://www.facebook.com/infoConcorsi)
 [infoconcorsi.edises.it](https://www.telegram.me/infoconcorsi.edises.it)



€ 38,00

